



Progetto di adeguamento della prassi revLIVA

Tema: Igiene mestruale

Info IVA 07 Base di calcolo e aliquote d'imposta

Osservazione:

Progetto del 17.06.2024 prima della presa di posizione dell'organo consultivo.

I testi della prassi attuale sono disponibili al link seguente:

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/II/07/2-2.1-2.1.1>

Abbreviazioni

revLIVA = Legge sull'IVA parzialmente riveduta

Ulteriori [abbreviazioni e acronimi](#)

Adeguamenti dovuti alla revisione della LIVA

- Art. 25 cpv. 2 lett. a n. 10 revLIVA: Questa nuova cifra attua la mozione Maire 18.4205 (aliquota IVA ridotta per i prodotti d'igiene intima femminile). I prodotti per la protezione dell'igiene femminile sono segnatamente i tamponi, gli assorbenti e i salvaslip, ma anche le spugne mestruali, le coppette e le tazze mestruali, le coppette morbide e accessori simili. Limitandosi ai prodotti d'igiene intima femminile, i prodotti per la protezione dell'igiene femminile si distinguono chiaramente dagli altri prodotti per l'igiene.*

Per una migliore comprensione i testi nuovi vengono evidenziati in verde e sottolineati. I testi cancellati sono ~~evidenziati in rosso e stralciati~~.

Info IVA 07 Base di calcolo e aliquote d'imposta

2.1 Aliquota ridotta (2,6 %)

2.1.1 Forniture imponibili all'aliquota ridotta

L'aliquota ridotta viene applicata alla **fornitura dei seguenti beni**:

- **Acqua trasportata in condotte:**




Il trattamento delle acque di scarico rappresenta una prestazione di servizi di smaltimento imponibile con l'aliquota normale.

- **Derrate alimentari e additivi** secondo la LDerr ( [cifra 4.1](#)), segnatamente:

- derrate alimentari conformemente all'articolo 4 capoversi 1 e 2 LDerr, tranne le bevande alcoliche;
- materie prime, prodotti intermedi e semilavorati secondo l'articolo 2 capoverso 1 numero 19 ODerr;
- additivi conformemente all'articolo 2 capoverso 1 numero 24 ODerr (ossia additivi ammessi conformemente alla OAdd), nella misura in cui dall'imballaggio, dall'etichetta, dal recipiente o dai documenti di scorta risulti che sono destinati all'impiego in derrate alimentari (caratterizzazione secondo gli art. 9, 9a e 9b OAdd). L'uso effettivo (negli alimenti per animali, nei cosmetici, nei prodotti del tabacco ecc.) non è invece rilevante;
- coadiuvanti tecnologici conformemente all'articolo 2 capoverso 1 numero 23 ODerr, nella misura in cui dall'imballaggio, dall'etichetta, dal recipiente o dai documenti di scorta risulti che sono destinati alla lavorazione o alla trasformazione di materie prime, derrate alimentari o dei loro ingredienti. L'uso effettivo (negli alimenti per animali, nei cosmetici, nei prodotti del tabacco ecc.) non è invece rilevante;
- aromi conformemente all'articolo 2 capoverso 1 numero 25 ODerr, nella misura in cui dall'imballaggio, dall'etichetta, dal recipiente o dai documenti di scorta risulti che sono destinati all'impiego in derrate alimentari (caratterizzazione secondo gli art. 8 e 9 dell'ordinanza sugli aromi). L'uso effettivo (negli alimenti per animali, nei cosmetici, nei prodotti del tabacco ecc.) non è invece rilevante;
- integratori alimentari aromi conformemente all'articolo 1 OIAI.

Non sono considerate forniture di derrate alimentari imponibili all'aliquota ridotta le forniture di:

- derrate alimentari offerte nell'ambito di prestazioni della ristorazione, che sono imponibili all'aliquota normale ( [cifra 4.2](#));
 - bevande alcoliche (tenore di alcool superiore allo 0,5 percento in volume; vedi l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle bevande; RS 817.022.12), tabacco e prodotti del tabacco.
- **Bestiame** (vale a dire cavalli, asini, muli, bovini, pecore, capre e maiali), **pollame** (vale a dire polli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone), **pesci e altri animali** (ad es. conigli, struzzi o selvaggina) **per scopi commestibili**. L'aliquota ridotta è inoltre valida anche per i trattamenti veterinari a tali animali.



La fornitura di tutti i restanti animali (ad es. pesci ornamentali, gatti, cani o uccelli ornamentali) e i trattamenti veterinari agli stessi sono imponibili all'aliquota normale.

- **Cereali.**

- **Sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, marze, come pure fiori recisi e rami**, anche trasformati in composizioni, mazzi, corone e simili;
- **Alimenti (foraggi) e strame per animali, acidi per l'insilamento:**
 - i foraggi sono prodotti con i quali vengono alimentati direttamente gli animali (ad es. anche insetti da foraggio per anfibi). Vengono trattati allo stesso modo prodotti di ogni tipo destinati alla produzione di mangimi per animali o per essere miscelati a mangimi per animali (ad es. anche additivi per l'insilamento).
 - prodotti da spargere (strame) come paglia, segatura per stallaggi, lettiera per gatti, sabbia per uccelli ecc., nella misura in cui sono usati per l'allevamento degli animali.
- **Concimi, prodotti fitosanitari, materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura:**
 - i prodotti fertilizzanti sono sostanze nutritive per il miglioramento delle rese del suolo e delle piante. Vengono trattati allo stesso modo gli additivi per sostanze fertilizzanti, i prodotti di compostaggio, i prodotti di conservazione e le sostanze nutritive per fiori recisi, ecc.
 - si considerano prodotti fitosanitari quelli ammessi all'utilizzazione secondo gli articoli 2, rispettivamente 14 e 15 OPF. Sono così imponibili all'aliquota ridotta tutti i prodotti contenuti nell'[elenco dei prodotti fitosanitari](#) pubblicato in forma elettronica dall'UFAG in base all'articolo 45, rispettivamente 36 OPF, o nella [lista dei prodotti fitosanitari liberamente importabili \(importazioni parallele\)](#).
- **Medicinali:**
l'[articolo 49 OIVA](#) stabilisce che cosa s'intende per medicinale.
 - ☞ Ulteriori informazioni nell'[info IVA concernente il settore Sanità](#).
- **Giornali, riviste, libri e altri stampati** senza carattere pubblicitario:
gli [articoli 50–52 OIVA](#) stabiliscono che cosa s'intende per giornali, riviste, libri e carattere pubblicitario.
 - ☞ Ulteriori informazioni nell'[info IVA concernente il settore Stampati e pubblicazioni elettroniche](#).
- **Prodotti per la protezione dell'igiene femminile:**
In particolare, sono considerati prodotti per la protezione dell'igiene femminile (denominati anche igiene intima femminile e igiene mestruale):
 - gli assorbenti;
 - i salvaslip;
 - i tamponi;
 - la biancheria intima periodica/regolare;
 - le spugne mestruali, le coppette morbide e coppette mestruali.

Non sono imponibili all'aliquota ridotta, ad esempio, gli articoli per l'igiene in caso d'incontinenza (come i salvaslip per incontinenti o la biancheria intima per incontinenti) o i pannoloni per adulti.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 25 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale, ☞ [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).